



11932/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Enrico SCODITTI - Presidente -
- Dott. Emilio IANNELLO - Consigliere -
- Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. Antonella PELLECCIA - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIVILE CUSTODIA Danni da caduta su sede stradale
--

Ud. 19/01/2022 - CC

R.G.N. 8122/2021

non 11932
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8122-2021 proposto da:

(omissis) , domiciliata presso la cancelleria della
 CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
 rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

COMUNE di (omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1252/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'08/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

602
22

Ritenuto in fatto

- che (omissis) - ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1252/20, dell'8 aprile 2020, della Corte di Appello di Napoli, che - respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 1203/15, del 24 aprile 2015, del Tribunale di Nola - ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta contro il Comune di (omissis) ex art. 2051 cod. civ.;

- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver agito in giudizio per conseguire il ristoro dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsale il 15 febbraio 2007, a causa dell'inciampo in un "tondino" di ferro, conficcato nella pavimentazione stradale e nascosto da foglie d'erba;

- che all'esito del giudizio di primo grado, istruito anche mediante l'assunzione di prova per testi (tra cui il marito dell'attrice), l'adito giudicante rigettava la domanda, essenzialmente sul rilievo dell'inattendibilità della testimonianza del coniuge della (omissis), la sola persona presente al momento del sinistro;

- che il gravame esperito dall'attrice soccombente veniva rigettato dal giudice di appello, che confermava la reiezione della domanda risarcitoria, sebbene con diversa motivazione rispetto al primo giudice;

- che la Corte napoletana esprimeva due diverse "*rationes decidendi*";

- che, per un verso, essa ha rilevato l'assenza di prova circa l'effettiva dinamica del sinistro, o meglio circa la sua scaturigine dall'inciampo nel tondino, ciò sul rilievo che il marito della (omissis), "pur avendo assistito alla caduta", non avesse "personalmente percepito la dinamica causale" della stessa, riferitagli, invero, dalla moglie, sicché, sul punto, la sua deposizione testimoniale sarebbe "*de relato actoris*";

- che, per altro verso, secondo il giudice di appello, “anche se si ammettesse la verità di quel fatto” (ovvero, l’inciampo nel tondino), la causa del sinistro andrebbe comunque ascritta – e ciò qualunque fosse la dimensione del tondino, ovvero se esso sporgesse per 30 cm. o per soli 4/5 cm. – all’imprudenza della danneggiata;

- che nel primo caso, infatti, il tondino sarebbe stato perfettamente visibile, mentre, nel secondo caso, la donna avrebbe potuto evitare l’inciampo mantenendosi nella porzione più interna del marciapiede, pulita e sgombra da insidie, anziché muoversi sul margine più esterno coperto d’erba;

- che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione la (omissis), sulla base – come detto – di due motivi;

- che il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 2051 cod. civ.”, nonché “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

- che esso censura la sentenza impugnata – o meglio, la prima delle due “*rationes*” su cui si fonda, vale dire il difetto di prova dell’effettiva dinamica della caduta, come realmente originata dall’inciampo in un tondino – per non aver tenuto conto di una serie di fatti, asseritamente, decisivi;

- che gli stessi, in particolare, consisterebbero: a) nella circostanza che la presenza del tondino fosse stata confermata dalla difesa del Comune; b) nel fatto che il convenuto, sebbene irritualmente, avesse chiesto la chiamata in causa della ditta esecutrice di lavori ai quali doveva farsi risalire la presenza “*in loco*” del tondino; c) nell’irrelevanza della deposizione testimoniale del funzionario comunale che aveva redatto una relazione sullo stato dei luoghi (escludendo la presenza del tondino), perché il documento risaliva a due anni dopo il sinistro;



- che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in relazione all'art. 1227 cod. civ.;

- che esso investe la seconda (alternativa) “*ratio decidendi*” su cui si fonda la sentenza impugnata, ovvero che, anche ad ammettere l'inciampo della donna sul tondino, la condotta impudente della stessa escluderebbe la responsabilità del custode;

- che secondo la ricorrente sarebbe stato disatteso il principio in forza del quale la condotta del danneggiato, per poter integrare il caso fortuito, deve presentarsi non solo imprudente, ma anche connotata dai caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;

- che è rimasto solo intimato il Comune di (omissis);

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 19 gennaio 2022;

- che la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.



Considerato in diritto

- che il ricorso va rigettato;

- che reputa, infatti, questo collegio che le considerazioni formulate, in tal senso, nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi espressi dalla ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma 2, cod. proc. civ.;

- che il primo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato;

- che non fondata è la censura di violazione dell'art. 2697 cod. civ., atteso che essa “è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907 - 01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, *cit.*);

- che, nella specie, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che l'odierna ricorrente non avesse dimostrato la dinamica del sinistro, ed in particolare il nesso causale tra “*res*” e danno, onere probatorio a carico di chi invochi la responsabilità da cose in custodia (non meno, peraltro, di chi agisca a norma dell'art. 2043 cod. civ.), ciò che esclude la violazione dell'art. 2697 cod. civ., e con essa la falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ.;

- che, difatti, “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare “l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30



ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01), giacché se quella contemplata dalla norma “*de qua*” è un’ipotesi di “responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode” (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285-01), occorre pur sempre “che il preteso danneggiato dimostri almeno la sussistenza del nesso causale tra «*res*» e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall’art. 2051 cod. civ. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21399, non massimata);

- che inammissibile è, invece, la censura – sempre oggetto del primo motivo di ricorso – con cui è dedotto l’omesso esame di fatti (asseritamente) decisivi;

- che in via preliminare va rilevato come la censura appaia di dubbia ammissibilità già in relazione al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc., visto che la ricorrente avrebbe dovuto dedurre non solo quale fossero i fatti “omessi” e la loro “decisività”, nonché il “dato”, testuale o extratestuale, da cui essi risultavano esistente, ma anche il “come” e il “quando” tali fatti erano stati oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01);

- che dirimente è, tuttavia, il rilievo che nessuno di tali fatti risulta, in realtà, “decisivo”, nel senso che, “se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia” (cfr. da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01), ovvero tale “da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il

convincimento del giudice di merito, di modo che la «*ratio decidendi*» risulti priva di fondamento” (così Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01, relativa, specificamente, all’omesso esame di un fatto risultante da un documento, ma con affermazione dotata di valenza generale);

- che tali fatti, invero, proverebbero, al più, la presenza del tondino, ma non pure che la caduta dell’odierna ricorrente sia effettivamente da attribuire all’inciampo nello stesso;

- che d’altra parte, in senso contrario, non vale richiamare – come ha fatto, invece, la ricorrente ancora nella memoria ex art. 380-*bis*, comma 2, cod. proc. civ. – la circostanza che il teste escusso ha visto cadere la (omissis) ed ha poi verificato che, in prossimità del luogo della caduta, vi era un tondino in ferro “che fuoriusciva verticalmente per 4/5 cm. piegandosi a 90° per proseguire parallelamente al suolo coperto da erba e foglie”, per concludere che tali circostanze apparivano “*ex ante*” idonee a “a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello simile della c.d. regolarità causale”;

- che, infatti, anche questa censura si palesa inammissibile, atteso che se l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è sempre censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv. 653576-01), non altrettanto può dirsi per l’apprezzamento delle circostanze di fatto destinate a guidare il giudice in tale operazione;

- che il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

che sebbene esso richiami, correttamente, i più recenti arresti di questa Corte relativi ai danni subiti da pedoni in ragione di cadute

dovute alla presenza di buche e disconnessioni sulla sede stradale (pronunce secondo cui, in simili casi, “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima”, richiedendosi, invece, “per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035), esso non risulta in grado di determinare la cassazione della sentenza impugnata;

- che, come detto, tale motivo investe la seconda delle autonome “*rationes decidendi*” – ovvero, la mera imprudenza della condotta della vittima quale fattore idoneo ad integrare il caso fortuito – sulle quali si regge la sentenza impugnata;

- che trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui, “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle «*rationes decidendi*» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01);

- che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

- che essendo rimasto solo intimato il comune di (omissis) nulla va disposto quanto alle spese;

- che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2022.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 APR 2022



IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Gianbarresi

Il Presidente

Enrico SCODITTI

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Gianbarresi